

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA



NUMERO 8

ROMA, 15 LUGLIO 1970

LETTERA CIRCOLARE DELLA S. CON- GREGAZIONE PER IL CLERO CIRCA I CONSIGLI PRESBITERALI	pag. 137
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA NEGLI OSPE- DALI E NELLE CASE DI CURA	" 144
CONSULTAZIONE DELLE CONFERENZE REGIONALI CIRCA IL PROGETTO DI NUOVO STATUTO DELLA C.E.I.	" 152
CONTRIBUTO DELLE DIOCESI D' ITA- LIA NEL 1969 PER LE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE	" 155
PRETESE APPARIZIONI DELLA B.V. MARIA A SAN SEBASTIAN DE GARABAN DAL - SPAGNA	" 156

**LETTERA CIRCOLARE DELLA S. CONGREGAZIONE PER IL CLERO
CIRCA I CONSIGLI PRESBITERALI**

Con lettera circolare della Segreteria Generale, n.781/70 del 9.V.1970, sono stati portati a conoscenza dei Membri della C.E.I. i seguenti documenti:

SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS - PROT. N. 129191/I - ROMAE, DIE 20 APRILIS 1970 - Eminentissimo D.no Card. Antonio Poma.

Eminentissime Domine,

Uti notum est, die 10 octobris 1969 celebrata fuit S. Congregatio Plenaria in ordine ad Consilia Presbyteralia dioecesana revidenda. Post opportunam et utilissimam disceptationem Patres Membra huius S. Congregationis quidquid idoneum ac temporibus consentaneum censuerint, manifestarunt per votorum suffragia.

Iuxta placita Patrum hoc S. Dicasterium Litteras Circulares paravit quarum exemplar hisce adnexum Tibi tanquam Praesidi istius Conferentiae Episcopalis remitto enixe Te rogans ut eas cum Membris Conferentiae Episcopalis rite communicare faveas.

Animadvertere mihi liceat quod promulgatio Litterarum Circularium post opportunum temporis spatium (quod nempe sufficiens videtur ut Episcopi istius Nationis omnes cognoscere prius valeant textum) eveniet, sive per media communicationis socialis, sive per insertionem in Commentario Officiali Sanctae Sedis.

Occasionem nactus, sensus profundi obsequii Tibi profiteor et remaneo

Eminentiae tuae
fidelis in Christo

+ P. PALAZZINI, a Secretis

J. Card. WRIGHT, Praef..

SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS - PROT. N. 129191/I

LITTERAE CIRCULARES AD PRAESIDES CONFERENTIARUM EPISCOPALIUM DE CONSILIIS PRESBYTERALIBUS IUXTA PLACITA CONGREGATIONIS PLENARIAE DIE 10 OCTOBRI 1969 HABITAE.

P r o o e m i u m

1. Presbyteri sacra Ordinatione atque missione, quam ab Episcopis recipiunt, "promoveantur ad inserviendum Christo Magistro, Sacerdoti et Regi, cuius participant ministerium, quo Ecclesia in Populum Dei, Corpus Christi et Templum Spiritus Sancti, hic in terris, indesinenter aedificatur" (1). Cum igitur sacerdotale ministerium nonnisi in hierarchica totius Ecclesiae communione adimpleri possit (2), "nullus presbyter seorsum ac veluti singillatim suam missionem satis adimplere valet, sed tantum viribus unitis cum aliis Presbyteris, sub ductu eorum, qui Ecclesiae praesunt" (3).

Episcopi vero qui, recepta missione canonica, "ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt" (4), ut munus suum portionem Populi Dei pascendi recte obire valeant, sibi assumunt sacerdotes uti adiutores necessarios (5), qui in exercendo ministerio ab Episcopis pendent cum quibus ipsi sacerdotali honore sunt coniuncti (6).

(1) Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n.1.

(2) *Ibidem*, n.15.

(3) *Ibidem*, n.7.

(4) Const. *Lumen Gentium*, n.27.

(5) Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n.7.

(6) Const. *Lumen Gentium*, n.28.

Presbyteri ad populo inserviendum vocati *unum presbyterium* cum suo Episcopo constituunt, diversis quidem officiis mancipatum (7). Proinde in qualibet dioecesi inter Episcopum et omnes presbyteros communio hierarchica exstat (8) quae eos arcte coniungit eosque in unam coalescit familiam in qua pater est Episcopus (9).

2. Intimam hanc communionem Concilium Oecumenicum Vaticanum II in diversis documentis explicavit ac illustravit atque ita signa temporum est interpretatum. In praesenti enim, quandoquidem et incepta apostolica omnium christifidelium vires integras atque unitas exquirunt, et tot tantaeque sunt aerumnae, quibus Ecclesia premitur, nemo est quin videat sacrorum ministrorum unionem magnopere expostulari. Ex hac unione, sacramentaliter fundata, oriri debet unio cordium quae nempe mutua innititur caritate (10). Solummodo ita nasci potest communis pastoralis actio quae totam amplectitur dioecesim cunctasque eius quaestiones. Si et quatenus haec ad rem deducatur, sperare licet fore ut sacerdotes suam voluntatem consocient cum voluntate Episcopi uberiores et efficaciores reddendo actionem.

De novo coetu consultivo Episcopi

3. Legislatio canonica particularium ecclesiarum gubernium respiciens Episcopis semper assignabat quoddam organum consultivum praecipue e presbyteris constans quod audire aut cuius consensum excipere in quibusdam negotiis maioris momenti Episcopi ipsi tenebantur. Nunc in Codice Iuris Canonici pro variis gubernii dioecesanis necessitatibus varia exstant organa in adiutorium Episcopi, uti e. gr. dioecesana synodus, examinatores synodales, parochi consultores, Capitulum cathedrale, seu Coetus Consultorum, Consilium administrationis dioecesanum etc.

Quod in superioribus saeculis simplex videbatur postulatam seu requisitum recti et sapientis gubernii, a Concilio Vaticano II, quod Ecclesiae naturam altius investigavit, theologice quoque illustrata sunt. Edoceatur nempe a SS. Synodo inter Episcopum et suos presbyteros adesse in ecclesia particulari communionem hierarchicam vi cuius Episcopus et presbyteri unum idemque sacerdotium unum idemque ministerium participant diverso utique gradu (11) qui determinatur per receptum Ordinem et per missionem canonicam. Hisce suppositis eadem Synodus, pro sua indole pastorali, voluit ut haec unitas missionis in bonum vertetur dioecesis per quoddam novum organum consultivum his verbis: "habeatur, modo hodiernis adiunctis ac necessitatibus accomodato, forma ac normis iure determinandis, coetus seu senatus sacerdotum, Presbyterium repraesentantium, qui Episcopum in regimine dioeceseos suis consiliis efficaciter adjuvare possit" (12).

(7) Const. *Lumen Gentium*, n.28; Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n.8.

(8) Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n.7.

(9) Decr. *Christus Dominus*, n.28.

(10) Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n.8.

(11) Decr. *Christus Dominus*, n.28; Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n.7.

(12) Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n.7.

Quod Concilii Vaticani II votum prosequutus Summus Pontifex Paulus Pp. VI, per Litteras Ap. "*Ecclesiae Sanctae*" iussit ut in unaquaque dioecesi constitueretur laudatus coetus qui Consilium Presbyterale nuncupatur (13). Huiusmodi lex executiva, ad experimentum lata, quoad modum Consilium componendi, eius competentiam et functionem pauca tantum statuit eo nempe fine ut evolutioni novi organi consultivi necessarium relinqueretur spatium.

Celebratio S. Congregationis Plenariae

4. A praefatae legis promulgatione tertio labente anno, S. Congregatio pro Clericis, cuius est invigilare Consiliis Presbyteralibus (14), circulares litteras die 15 ianuarii 1969 misit ad Praesides Conferentiarum Episcopaliū ad mentem ipsius legis (15) rogans ut Episcopi suas animadversiones adnotationesque de experimentis ad hoc novum organum quod spectat eidem S. Congregationi exhiberent. Cum vero responsiones, una cum Statutis Consiliorum, e provinciis ecclesiasticis iuris communis fere omnibus ad S. Congregationem pervenissent, idem S. Dicasterium, auditis suis Consultoribus, die 10 octobris 1969 Plenariam Congregationem habuit, ut de maioribus quaestionibus dicti coetus consultivi disceptaretur.

De obligatione Consilium Presbyterale constituendi

5. Scopus et munus Consilii Presbyteralis necessario sequitur ex communi hierarchica quae exstat inter Episcopum et presbyteros, eamque aliquo modo institutionaliter manifestat. Quare ipsius in qualibet dioecesi institutio, principiis iam illustratis cohaerenter per Mp. *Ecclesiae Sanctae* obligatorie praescribitur.

Haec obligatio insuper temporibus est consentanea. Maxime enim est opportunum hodie atque utile ut inter Episcopum et presbyteros instituantur organum communis colloquii seu dialogi. Quae utilitas iam apparet ex per multis responsionibus Episcoporum ad S. Congregationem missis: nam contactus cum sacerdotibus fit facilius; melius cognoscuntur eorundum mentes et optata; accuratiores dein hauriri possunt informationes de statu rerum in dioecesi, mutuae experientiae opportunius communicantur; necessitudines pastorum et gregis Dei evidentius apparent; cohaerenter concipiuntur incepta apostolica adiunctis hodiernis accommodata; in communi labore demum adaequate solvuntur vel, saltem, explicantur difficultates.

De Consilii Presbyteralis compositione

6. Consilium Presbyterale totum dioecesis Presbyterium exprimat oportet.

(13) AAS, LVIII, 1966, p. 776 sq.

(14) Const. Ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, n. 68; AAS, LIX, 1967, p. 68.

(15) Mp. *Ecclesiae Sanctae*, Proemium.

tet. Quod requisitum, iuxta Episcoporum et Plenariae Patrum sententiam, eo perfectius obtinetur quo plenius presbyterorum opiniones et experimenta conferantur. Quare indoles repraesentativa Consilii efficitur si in sinu eiusdem pro posse repraesentantur: a) varia ministeria (parochi, cooperatores, cappellani, etc.); b) regiones seu pastorales dioecesis zonae; c) variae sacerdotum aetates seu generationes. Si quaedam in Consilio ita componendo difficultas exoriatur, praeferenda videtur repraesentatio proportionata per praecipua sacerdotum ministeria.

Religiosi quoque, qui curam animarum in dioecesi exercent vel operibus apostolatus sese dedicant sub iurisdictione Episcopi inter membra Consilii cooptari poterunt (16).

7. Consilii sodales designandi ratio commissa est Episcopis (17). Ii vero, uti ex ipsorum responsionibus patet, consensu fere unanimo statuerunt ut notabilis sodalium pars eligeretur libero sacerdotum suffragio. Patribus vero Plenariae placuit propositum ut maior pars sodalium seligetur per suffragium omnium sacerdotum (18).

Ceteri autem sodales designantur directe ab Episcopo aut ipso facto declarantur sodales ut officium quod gerunt (e. gr. Vicarius Generalis, Rector Seminarii etc.) repraesentent in Consilio.

Haec compositio ex membris nempe electis a sacerdotibus, nominatis ab Episcopo, natis seu designatis ratione officii, dum una ex parte fiduciam alit sacerdotum qui sese praesentes sentiunt in Consilio, alia ex parte securitatem tribuit Episcopo ad servandum aequilibrium et possibilitatem praebet indolem repraesentativam eiusdem Consilii aliquando melius exprimendi.

De competentia Consilii Presbyteralis

8. Competentia Consilii Presbyteralis est Episcopo adsistere consiliis in regimine dioecesis. Quare quaestiones maioris momenti quae sive ad sanctificationem fidelium sive ad doctrinam ipsis tradendam, sive ad regimen dioecesis spectant, pertractantur a Consilio, si nempe Episcopus eas proponat vel saltem admittat pertractandas. In proponenda aut admittenda quaestione Episcopus rationem habebit de observandis Ecclesiae legibus universalibus.

Consilium, quatenus totum repraesentat dioecesis Presbyterium, ad bonum eiusdem dioecesis promovendum institutum est; omnes igitur quaestiones, et non solum quae ad vitam presbyterorum spectant, rite admissae tractari possunt a Consilio, et quidem uti argumenta ministerii sacerdotalis quod nempe ipsi in favorem communitatis ecclesiasticae impendunt.

(16) Mp. *Ecclesiae Sanctae*, I, 15 par. 2.

(17) *Ibidem*, I, 15, par. 1.

(18) Statuta Consilii ab Episcopo approbanda praescribant oportet modum procedendi in electione, ad analogiam canonum 160 et sq. necnon can. 2294 Codici Iuris Canonici.

Consilii est, in genere, normas forte condendas suadere, quaestiones principii proponere; non vero de illis quaestionibus agere quae natura sua modum procedendi discretum exigunt ut accidit e.gr. in officiorum colloca- tionibus.

De indole consultiva Consilii Presbyteralis

9. Consilium Presbyterale est organum consultivum peculiare. Consultivum dicitur quia voto deliberativo non gaudet; ideoque eidem non competit decisiones ferre quae Episcopum obstringant nisi ius universale Ecclesiae aliter providerit vel Episcopus in singulis casibus vocem deliberativam consilio tribuerit. Affirmatur vero organum consultivum peculiare quia natura sua et suo procedendi modo inter alia organa eiusdem generis eminet.

Consilium enim nostrum, communionis hierarchicae signum, natura sua exigit ut consilia pro bono dioecesi ineantur, in unione cum Episcopo et nunquam sine eo, studio nempe, quod Episcopo et sodalibus commune est. Sic enim modus requiritur a Vaticano II et inculcatur verbis Mp. *Ecclesiae Sanctae*: "In hoc Consilio Episcopus sacerdotes suos audiat consulat et cum eis colloquatur de iis quae ad necessitates operis pastoralis et bonum dioecesis spectant" (19).

Commune hoc studium, quo nempe de quaestionibus communicantur opiniones et notitiae, exponuntur necessitates pastorales, perpenduntur argumenta et proponuntur vota, ab utraque parte postulat ut animi apte parati sint atque intima conversione in humilitate et patientia exornati.

Quo labore communi peracto, decisio iam spectat ad Episcopum qui responsabilitate personali tenetur erga portionem Populi Dei sibi commissam (20) ideoque responsabilitas Episcopi navitate Consilii adiuvatur, minime substituitur.

10. Hisce cogitatis inducti Patres Congregationis Plenariae hanc manifestarunt sententiam titulum nempe et nomen "senatus Episcopi in regimine dioecesis" uni Consilio Presbyterali competere (21).

Relate vero ad antiquum senatum Episcopi, id est ad Capitulum cathedralis ubi existit, et Coetum Consultorum ubi habetur, iidem Patres dispositioni steterunt Mp. *Ecclesiae Sanctae* quo scilicet praescribitur eadem instituta proprium munus propriamque competentiam servare oportere, donec recognoscantur (22).

Cum vero rerum adiuncta, quae evolutionem historicam Capitulorum cathedralium concernunt, varia sint secundum varias Ecclesiae regiones, quoad

(19) Decr. *Christus Dominus*, n.28; Mp. *Ecclesiae Sanctae*, I, 15, par. 1.

(20) Cfr. Decr. " *Christus Dominus* ", n.11; Const. " *Lumen Gentium* ", n.23.

(21) Cfr. Decr. *Presbyterorum Ordinis* n.7; Mp. *Ecclesiae Sanctae*, I, 15, par. 1.

(22) I, 17, par.2.

recognitionem Capituli cathedralis et quoad reformationem vel confirmationem Coetus Consultorum singulae Conferentiae Episcopales sua parabunt vota.

Interea, donec Codex Iuris Canonici recognoscatur, Consilium Presbyterale vacante Episcopi sede cessat (23). Ideo capitulum cathedrale aut Coetus Consultorum, nisi Sancta Sedes aliter providerit, Vicarium Capitularem constituit ad normam canonum 429 - 444 et 427 Codicis Iuris Canonici qui in vigore manent.

C o n c l u s i o n e s

- I. Quibus omnibus praehabitis, Sacra haec Congregatio pro Clericis enixe rogat et urget:
 - a) ubi adhuc desideretur quamprimum instituaturs Consilium Presbyterale eique titulus ac functio competant Senatus Episcopi;
 - b) quodlibet Consilium Presbyterale propria paret statuta ab Episcopo approbanda, ratione habita de iis quae praesentibus litteris indicata sunt.

- II. Cum vero expediat ut Episcopi in Conferentiis adunati in quaestionibus Consilium Presbyterale spectantibus communia capiant consilia (24) S. Congregatio humaniter petit:
 - a) quaestiones maioris momenti in Consilio Presbyterali tractandae a Conferentia Episcopali suggerantur;
 - b) item normae de modo procedendi in Consiliis Presbyteralibus, de periodicitate coetuum, de cooperatione cum aliis coetibus consultivis habenda, de relatione Consilii cum universis dioecesis sacerdotibus fovenda a Conferentia Episcopali opportune proponantur.

- III. Demum instat Sacra haec Congregatio ut quaelibet Conferentia Episcopalis votum suum ad Capitulum cathedrale et ad Coetum Consultorum quod attinet, uti supra in n.10, eidem S. Congregationi exhibere faveat infra diem 31 decembris 1970.

Praesentibus litteris principia ac criteria generaliora quae ex consultatione Conferentiarum Episcopaliurn et Patrum disceptatione profluxerunt hoc Sa-

(23) Mp. *Ecclesiae Sanctae*, I, 15, par.4; nisi in peculiaribus adiunctis a Sancta Sede recognoscendis Vicarius Capitularis vel Administrator Apostolicus illud confirmet". Cfr. quoque Const. Ap. "Regimini Ecclesiae Universae", n.68, par.4.

(24) Mp. *Ecclesiae Sanctae*, I, 17, par. 1

crum Dicasterium indicare intendit quaeque Episcopos adiuuare poterunt in eorum gravi munere exequendo quod ad constitutionem et agendi rationem Consiliorum Presbyteralium attinet. Confiditur igitur Conferentias Episcopales de experienciis his super rebus habitis hanc Sacram Congregationem certiorum reddere velle ut eaedem prae oculis habeantur in altera Congregatione Plenaria forte habenda antequam novus Codex Iuris Canonici edatur.

Datum Romae, die 11 aprilis 1970 in festo S. Leonis Magni, Papae et Ecclesiae Doctoris.

+ PETRUS PALAZZINI, *a Secretis*

IOANNES Card. WRIGHT, *Praefectus*

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA NEGLI OSPEDALI E NELLE CASE DI CURA

*Lettera circolare della Segreteria Generale, n.1004/70 del 18.VI.1970,
ai Membri della C.E.I..*

Venerato Confratello,

mi pregio rimetterLe copia dello schema di convenzione per il servizio di assistenza religiosa negli ospedali e nelle case di cura, in armonia con la nuova legge ospedaliera.

Essa e' completata da un'appendice che illustra i singoli paragrafi (o numeri) della convenzione.

Lo schema e la relativa appendice e' stata preparata dall'Incaricato per la pastorale ospedaliera, con l'apporto di un gruppo di esperti anche religiosi; e presentata al Ministero della Sanita'.

E' stata inoltre inviata copia per conoscenza alla Conferenza dei Superiori Maggiori (C.I.S.M.).

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Schema di convenzione

N.B. - Le parti degli articoli della presente Convenzione contenute in parentesi si riferiscono alla posizione del Clero Regolare.

Tra l'Ente Ospedaliero
e l'Ordinario Diocesano di si conviene e si stipula
la presente Convenzione.

1.- Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 132 del 2/2/68 e dei Decreti Legge n. 128 art. 35 e n. 130 art. 1 del 27/3/69 nonché secondo le generali e particolari Leggi Canoniche, il Servizio di Assistenza Religiosa nell'Ospedale
viene affidato a
(alla Provincia) che accetta e si obbliga ad espletarlo secondo le norme di seguito riportate.

2.- Il Servizio di Assistenza Religiosa nell'Ospedale o Casa di Cura
riguarda "l'Assistenza Religiosa agli Infermi di confessione cattolica" (Legge 132 art. 39 del 2/2/68), e pertanto: l'assistenza spirituale e morale degli infermi stessi, la amministrazione dei sacramenti, la celebrazione delle funzioni di culto cattolico, nonché l'assistenza e l'istruzione religiosa a tutto il personale della Comunità Ospedaliera.

3.- Gli Assistenti Religiosi ospedalieri sono tenuti alle leggi, decreti e disposizioni dati dall'Ordinario del luogo per tutto ciò che concerne l'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale.

4.- Per quanto riguarda l'organizzazione generale del servizio, gli Assistenti Religiosi osserveranno le norme delle Autorità Ospedaliere competenti (Presidenza, Consiglio di Amministrazione e Direzione Amministrativa).

L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa è stabilita d'accordo con la Direzione Sanitaria, in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa sia coordinata con il servizio ospedaliero (art. 35 cm. 3 Decreto 128 del 27 marzo 1969).

5.- La responsabilità del servizio di assistenza religiosa viene affidata all'Assistente Religioso Capo, presentato dall'Ordinario Diocesano all'Amministrazione Ospedaliera.

All'Ordinario Diocesano spetta la scelta degli Assistenti Religiosi da destinarsi al servizio di Assistenza, la loro sostituzione temporanea o definitiva in caso di trasferimento, di malattia o di qualsiasi altro motivo che impedisca di prestare servizio.

6.- Per assicurare una continua ed adeguata assistenza religiosa, sarà aggiunto il

numero di sacerdoti in aiuto all'Assistente Religioso Capo.

Il rapporto numerico tra il personale di Assistenza Religiosa ed i posti-letto sara' determinato ispirandosi al principio che sia assicurata un'adeguata e continua assistenza in relazione alla categoria del tipo di ospedale (c.g. 300-350 posti letto per acuti, 400-450 posti letto per lungo degenti).

7.- Gli Assistenti Religiosi possono essere coadiuvati, nell'espletamento del loro ministero, secondo le necessita' e circostanze particolari, da altri Sacerdoti.

8.- Il personale di assistenza religiosa assicura il servizio e l'attivita' del proprio settore in forma permanente, secondo le modalita' concordate con il Direttore Amministrativo e Sanitario.

Gli Assistenti Religiosi, oltre al normale espletamento del loro servizio di assistenza, dovranno assicurare la reperibilita' generica secondo le esigenze del servizio (art. 19 comm. 3 Decreto 130 del 27/3/69).

9.- Ai sensi dell'articolo 28 (Decr. Legge n. 130 del 27/3/69), al personale di assistenza religiosa dovra' essere assicurato il diritto ad esercitare le funzioni inerenti alla propria qualifica (comm. 2 art. 28 precitato).

10.- Il personale di assistenza religiosa disimpegnera' i suoi compiti con la cura e la responsabilita' previsti dagli articoli 20 e 21 - Tit. 2, Capo 1 Decr. 130 del 27/3/69).

11.- Gli Assistenti Religiosi collaboreranno al pieno rispetto della liberta' religiosa degli infermi di qualunque religione. (cfr. art. 35, comm. 4 e 5, decr. 128 del 27/3/69).

Agli Assistenti Religiosi e' demandato il compito di coordinare le attivita' che potessero essere svolte nell'ambito dell'ospedale da parte di persone, Enti, opere a carattere di assistenza religiosa.

La Direzione Amministrativa e Sanitaria nel concedere permessi ad Enti che vogliono compiere opere assistenziali religiose, sentira' il parere dell'Assistente Religioso (vg di articolo 35 sopra citato).

12.- Gli Assistenti Religiosi potranno organizzare attivita' pastorali e culturali religiose sia a favore dei degenti, che del personale ospedaliero, in accordo con la Direzione Amministrativa o Sanitaria, ai sensi dell'articolo 35.

13.- Per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa ed il buon andamento del

culto dovranno essere agibili ed in buon ordine:

- 1) i locali della Cappella, della Sacrestia con relative attrezzature;
- 2) una sala riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle attività pastorali;
- 3) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa nonché i locali di ufficio con opportune attrezzature (telefono, ecc.).

14.- Il personale di assistenza religiosa costituisce una categoria particolare relativamente agli altri ruoli ospedalieri ed ha diritto ad una equa retribuzione, pari alle funzioni e ai compiti che disimpegna.

In armonia con l'articolo 60, titolo 4 del Decreto 130, gli assistenti religiosi hanno diritto ad una retribuzione che ha riferimento alla carriera di concetto.

All'assistente religioso capo sarà corrisposta una retribuzione consona alle mansioni che svolge.

Nella retribuzione vanno computate, forfettariamente, le spese di vitto.

15.- Uguale trattamento economico dovrà essere riservato al personale di assistenza religiosa in funzione sostitutiva dei titolari del servizio.

16.- L'Amministrazione assicurerà adeguatamente a sue spese il personale di assistenza religiosa contro gli infortuni e le malattie riportate in servizio o per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidità permanente o di morte a norma delle vigenti disposizioni di legge. (Tit. 2 Capo 2 art. 30 cm. 1 Decr. 130 del 27/3/69).

17.- L'Amministrazione iscriverà il personale di assistenza religiosa, ai fini del trattamento di quiescenza, alle rispettive Casse Pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro e, ai fini dell'assistenza propria e del trattamento di Previdenza, all'I.N.A.D.E.L. (art. 31 Decreto precitato).

18.- Il personale di assistenza religiosa godrà degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.

19.- Nel passaggio da un ospedale all'altro il servizio precedentemente prestato dal personale di assistenza religiosa deve essere valutato in base a quanto previsto dall'articolo 34 del Decreto 130 del 27/3/69).

20.- Il personale di assistenza religiosa ha il diritto al riposo settimanale, e per

ogni anno di servizio un congedo ordinario da usufruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, in un solo periodo o in non piu' di due periodi che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni lavorativi (artt. 35 e 36 del Decreto 130 del 27/3/69).

21.- Sara' parimenti riservato al personale di assistenza religiosa il diritto a quanto contemplato nel Decreto 130 del 27/3/69 dall'articolo 37 all'articolo 44 incluso: congedo straordinario - aspettativa - aspettativa per motivi di famiglia, motivi di studio, per infermita'.

22.- Per qualsiasi osservazione che potesse riguardare gli Assistenti religiosi, le Autorita' ospedaliere si rivolgeranno all'Autorita' Ecclesiastica competente.

23.- Con la firma della presente Convenzione gli Assistenti Religiosi entrano di diritto nell'organico dell'Ospedale acquistandone le relative competenze. La cessazione del servizio avverra' a norma di legge.

N.B. 1) *Al periodo introduttivo*

Qualora l'Ordinario affidasse il servizio religioso ad un Ordine o ad un Istituto religioso, la convenzione dovra' essere controfirmata dal Superiore Provinciale "pro tempore".

2) *Al n. 5*

Nel caso che l'Ordinario affidasse l'assistenza religiosa ad un Ordine o ad un Istituto religioso, la scelta dei religiosi da destinarsi al servizio di assistenza, come la loro sostituzione temporanea o definitiva (in caso di trasferimento, di malattia o per altri motivi) avverra' previa intesa con il Superiore Provinciale "pro tempore".

Breve illustrazione e motivazione dei singoli articoli

Art. 1) Sono richiamate in questo articolo la Nuova Legge Ospedaliera del 2/2/68 e le relative Leggi Delegate n. 128 e 130 del 27/3/69.

La presente Convenzione non fa che riportare gli articoli delle leggi predette, sia quelli che direttamente si riferiscono al servizio di assistenza religiosa, sia quelli che interessano gli Assistenti Religiosi in quanto fanno parte della pianta organica del personale dei vari servizi ospedalieri. E' pure fatto riferimento alle Leggi Canoniche in quanto gli Assistenti Religiosi ne sono soggetti e potrebbero essere invocate in casi particolari.

Art. 2) Si spiega in che cosa consiste il servizio di assistenza religiosa. Si fa solo notare che detto servizio si estende non solo agli infermi, ma anche a tutto il personale della Comunità Ospedaliera. Ciò ai sensi del comma 1 Decreto 128 del 27/3/1969 dove si afferma che " *gli ospedali* " devono disporre di un servizio di assistenza religiosa.

Art. 3) È fatto riferimento, in questo articolo, all'obbligo degli Assistenti Religiosi all'osservanza delle disposizioni dell'Ordinario Diocesano in quanto è il *Responsabile* dell'azione pastorale di tutta la Diocesi.

Art. 4) Nel primo comma dell'articolo si impegnano gli Assistenti Religiosi al rispetto delle disposizioni della Autorità Ospedaliera per quanto riguarda l'*organizzazione generale* del servizio; nel secondo comma si riporta quanto previsto dalla legge nei confronti della Direzione Sanitaria per quello che concerne l'*organizzazione interna* dell'assistenza religiosa.

Art. 5) Si afferma, nell'articolo, che *la responsabilità del servizio* è affidata ad un Assistente Capo.

Ciò per due ragioni: la prima sta nel fatto che ogni servizio ospedaliero deve avere un suo Responsabile al quale le Autorità competenti possano fare ricorso per ogni problema inerente al servizio stesso; la seconda ragione è quella di offrire con questa formulazione la possibilità per un eventuale incarico giuridico-canonico quando gli Ordinari Diocesani ritenessero opportuno dare alla Cappellania forma di Parrocchia o altra fisionomia similare.

Ne consegue che anche per quanto riguarda il Clero Regolare la presentazione all'Ente Ospedaliero dell'Assistente Capo deve essere fatta dal Vescovo, previa intesa col Superiore Maggiore competente.

Art. 6) Viene fissato nel presente articolo il numero degli Assistenti Religiosi che prestano servizio con il responsabile incaricato.

Nel secondo comma s'intende offrire, facendo un parallelismo con il personale sanitario a cui si riferiscono le espressioni qui applicate agli Assistenti Religiosi, un orientamento per la definizione del numero dei Sacerdoti da destinarsi al servizio di assistenza religiosa. Si ritiene che il numero di 350 circa posti-letto per acuti e 450 circa per lungo degenti possano essere presi come unità di misura per assicurare un'adeguata e continua assistenza. È bene ancora tener presente il tipo di ospedale nella gamma della qualificazione prevista dalla legge 132 del 2/2/68.

Art. 7) Il diritto invocato in questo articolo agli Assistenti Religiosi ad essere coadiuvati nel loro ministero da altri Sacerdoti, si riferisce a quel tipo di ministero che in genere richiede un aiuto temporaneo (confessioni, tridui, conferenze, ecc.). Per tale servizio non è prevista una retribuzione da parte della Amministrazione Ospedaliera.

Art. 8) Nell'affermare, in questo articolo, l'impegno in forma permanente al servizio di assistenza religiosa, si vuole prima di tutto adeguarsi ad un dovere di lavoro definito e giusto. La Nuova Legge offre un preciso riconoscimento giuridico e di mansionario dell'Assistente Religioso con relativa, equa e dignitosa retribuzione: e' altrettanto doveroso da parte dei Sacerdoti offrire un servizio serio e completo. Per questo, sempre nel primo comma di questo articolo sono previste delle "modalita'" da convenirsi con la Direzione Sanitaria, come prescritto dall'articolo 35 del Decreto 130, circa la realizzazione pratica del servizio stesso.

Nel secondo comma dell'articolo si richiama l'obbligo della reperibilita' generica prevista dalla legge per il medico di guardia e per l'Assistente Religioso.

Art. 9) Sembra tutt'altro che superfluo richiamare il diritto riconosciuto per ogni responsabile di un servizio ospedaliero, ad esercitare le funzioni inerenti alla sua qualifica. La presenza dell'Assistente Religioso nell'Ospedale e' perfettamente uguale a quella di qualsiasi altro responsabile e dipendente.

Art. 10) E' fatto richiamo in questo articolo, alle norme di deontologia e di etica professionale previste per tutti i dipendenti ospedalieri. E' piu' che logico che tali norme siano un impegno preciso e grave anche per gli Assistenti Religiosi.

Art. 11) Mentre nel primo comma di questo articolo si ribadisce l'obbligo da parte degli Assistenti Religiosi di rispettare la liberta' religiosa degli infermi di qualunque religione, si richiede pero', in controparte, sia il riconoscimento del diritto di responsabilita' completa nel settore dell'assistenza religiosa, sia l'obbligo da parte della Direzione Sanitaria ed Amministrativa di tenere informato l'Assistente Religioso Capo degli eventuali permessi ad Enti o persone che intendessero agire nell'ambito della sua competenza.

Art. 12) Come il precedente, invoca il diritto agli Assistenti Religiosi di organizzare attivita' varie in senso pastorale e culturale-religioso a favore di tutta la Comunita' Ospedaliera.

Art. 13) Sono elencati in questo articolo i mezzi indispensabili per l'espletamento del servizio affidato agli Assistenti Religiosi.

Art. 14) Il contenuto del presente articolo intende prima di tutto fissare la figura giuridico-normativa dell'Assistente religioso affermando che costituisce una categoria particolare.

Inoltre, in base sia alla sua preparazione culturale e piu' esplicitamente al suo curriculum di studi, nonche' sulla base di varia casistica gia' in atto in alcuni ospedali della nazione, si e' creduto opportuno per essi fare riferimento alla carriera di concetto.

Pur non trovandosi - e logicamente - nelle leggi delegate uno specifico riferimento a qualifica o parametro del personale di assistenza religiosa, si fa però notare che lo articolo 60 del Titolo 4 del Decreto 130, parlando del collocamento a riposo obbligatorio recita: "il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa, al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario, tecnico, laureato, amministrativo e di assistenza religiosa". Dunque, sembra logico dedurre che la mens del legislatore abbia voluto *equiparare a tutti gli effetti*, il personale elencato nel comma precitato.

Art. 15) Si invoca in questo articolo l'obbligo da parte dell'Amministrazione alla retribuzione di chi sostituisce gli Assistenti Religiosi titolari. È ovvio che la sostituzione, ad esempio per il riposo settimanale o le ferie, che avviene tra due Assistenti dello stesso ospedale non rientra in quanto previsto nel presente articolo.

Artt. 16), 17), 18) Sono richiamati in questi articoli i doveri dell'Amministrazione alle varie forme assicurative previste dalla legge nei confronti degli Assistenti Religiosi in servizio. L'articolo 18 fissa il diritto agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza come previsto dalla legislatura vigente.

Art. 19) L'importanza di questo articolo sta nel fatto di dare all'Assistente Religioso la sicurezza della continuità della sua situazione sia agli effetti dello stipendio sia a quelli della sua pensione, che, come si sa, sarà determinata in base agli anni di servizio ed allo stipendio medio degli ultimi tre anni di lavoro.

Artt. 20) e 21) Il diritto al riposo settimanale secondo le norme previste negli articoli di legge qui invocati e parimenti il diritto ai congedi ordinari e straordinari nonché alla aspettativa per le ragioni contemplate nella legge articoli citati, è qui richiamato in quanto anche gli Assistenti Religiosi sono veri dipendenti e fanno parte di tutto il personale ospedaliero.

Art. 22) In base a questo articolo viene avvocato ai firmatari della Convenzione il diritto al giudizio su eventuali rilievi relativi alla condotta degli Assistenti religiosi. La figura e la posizione stessa degli Assistenti è tale che non consente un accesso puro e semplice ai Consigli di disciplina.

Art. 23) L'ultimo articolo della presente Convenzione fissa, in forza della medesima, l'ingresso in organico degli Assistenti Religiosi a tutti gli effetti e con tutte le competenze.

CONSULTAZIONE DELLE CONFERENZE REGIONALI CIRCA IL PROGETTO DI NUOVO STATUTO DELLA C.E.I.

Lettera circolare della Segreteria Generale, n.1031/70 del 22.VI.1970.

Mi prego di trasmettere, per un previo esame da parte dei singoli Vescovi, copia del "Progetto di Statuto della C.E.I.", predisposto dal Comitato di Studio per la revisione, con allegate alcune note illustrative.

Una di queste note riassume le osservazioni e i suggerimenti emersi nella recente sessione del Consiglio di Presidenza (17-19 giugno).

Le conclusioni dello studio sul progetto dovranno risultare da un incontro delle Conferenze Regionali ed essere riassunte in un documento collegiale. Oltre ad osservazioni generali, le proposte dovranno essere formulate con indicazioni concrete, capitolo per capitolo, articolo per articolo, comma per comma, proponendo eventuali eliminazioni, trasposizioni ed emendamenti del testo.

Per ogni proposta occorre indicare, altresì, la relativa votazione.

I Presidenti delle Conferenze Regionali provvederanno ad indire la riunione in tempo utile, in modo che il predetto documento possa pervenire alla Segreteria Generale della C.E.I. entro e non oltre il 10 settembre p.v. Tale scadenza si rivela necessaria per consentire ai Membri del Comitato la revisione del progetto e la formulazione della nuova stesura da rinviare ai Vescovi prima della convocazione dell'Assemblea Generale autunnale.

* * *

Per esigenze di spazio non si riportano il testo del progetto e i fogli di lavoro allegati. Si pubblica invece il documento del Consiglio di Presidenza.

Osservazioni e suggerimenti del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza della C.E.I., riunito in Roma nei giorni 17-18-19 Giugno 1970, dopo aver accertata la propria competenza, ha preso in esame il progetto del nuovo Statuto della C.E.I. preparato dall'apposito Comitato eletto dall'Assemblea, ed ha formulato i seguenti rilievi generali e particolari.

Rilievi generali

a) L'abbozzo del nuovo statuto è apparso a tutti i Padri come meritevole di apprezzamento per la evidente premura, competenza e diligenza dei membri del Comitato, cui esprime la gratitudine.

Ad un esame piu' attento sono emersi alcuni motivi di perplessita', che vengono sottoposti all'attenzione dei Vescovi e specialmente ai membri del Comitato.

b) Le osservazioni di carattere generale sono le seguenti:

- sembrerebbe utile mantenere lo statuto in linee piu' generali cosi' da evitare quello che puo' apparire un eccessivo formalismo giuridico. Lo statuto si presenta nel suo insieme ben congegnato; pero', dovendo servire ad un organismo vivo quale e' la C.E.I., sembra a molti che il rispetto di tutte le norme in esso contenute porterebbe ad un appesantimento delle sue strutture e dei suoi movimenti e quindi ad una disfunzione della Conferenza e dei suoi organi.
- Non a tutti e' piaciuta anche una ridondanza e ripetizione di aggettivi non necessari per qualificare persone, istituti o uffici, come per esempio: *Generale, Episcopale, plenaria*, ecc. Sembrerebbe piu' opportuno semplificare, restando nei limiti di sobrieta' del vecchio statuto.

Osservazioni particolari

- 1 - La prima riguarda la divisione dei Membri di diritto della C.E.I. in tre categorie (art. 4). Il problema merita ulteriore approfondimento.
- 2 - L'articolo 6 accenna alle Conferenze Regionali. Poiche' l'ordinamento civile italiano e' ormai stabilito per regioni, qualcuno ha suggerito se non fosse il caso di meglio considerare nel nuovo statuto le Conferenze Regionali.
- 3 - All'art. 8 il primo capoverso pare stabilisca una sinonimia tra Conferenza Episcopale e Assemblea plenaria: Ora in tutte le societa' o organismi civili l'Assemblea non e' che un organo, il massimo, ma che non si confonde con l'Ente.
- 4 - Il secondo capoverso dell'art. 8 da' il voto ai portatori di delega, ma non si specifica se ciascun delegato possa rappresentare un solo Membro o piu' Membri; risultando poi ogni voto frutto di una discussione, non sembra che il delegato possa essere in grado di esprimere il voto del delegante.
- 5 - Il terzo comma dell'art. 8 sembra paralizzare la funzionalita' dell'Assemblea, data la difficolta' di avere presenti almeno due terzi o anche tre quarti degli aventi di diritto.
- 6 - L'art. 15 ha bisogno di precisazioni, perche' non e' pensabile che a richiesta di un Vescovo possa convocarsi l'intero Episcopato. Forse converra' esigere una petizione con un certo numero di firme di singoli o di Conferenze e che in ogni caso si pronunci il Consiglio.

La Presidenza

- 7 - Sull'art. 17 il Consiglio ha ritenuto quasi unanimemente che il Segretario faccia parte della Presidenza per ragioni evidenti di funzionalita', dato che attua la continuita' del lavoro.
- 8 - Per l'art. 18 sono state fatte due proposte: "La nomina del Presidente e' riservata

al Sommo Pontefice"; oppure "viene riservata al Santo Padre". Qualcuno ha pure proposto la forma elettiva o consultiva.

- 9 - Questione importante e' quella dei poteri del Presidente. Se infatti il Presidente e' nominato dal Sommo Pontefice, i suoi poteri, quale che siano, possono dirsi delegati dall'Assemblea? (cfr. art. 7). Il problema e' delicato e va debitamente considerato.

In ogni caso si ritiene opportuno che il Presidente della C.E.I. abbia maggiori poteri di quelli che il nuovo statuto gli attribuisce.

Il Consiglio permanente

- 10- Due osservazioni all'art. 21: una riguarda gli eventuali tre Vice Presidenti, l'altra interessa l'ammissione o meno dei Presidenti delle Commissioni Episcopali nel Consiglio permanente.

Se si avranno tre Vice Presidenti, sara' inevitabile la loro collocazione geografica nel Nord, Centro e Sud d'Italia con i relativi vantaggi e inconvenienti.

La seconda osservazione proviene a sua volta da due constatazioni: 1°) un Consiglio di almeno 35 persone e' ritenuto troppo numeroso; 2°) i Presidenti di Commissione sono moderatori di studio e formulatori di soluzioni dei problemi pastorali; qualora entrassero in Consiglio si muterebbe la loro fisionomia e sarebbero contemporaneamente parte in causa e giudici.

La Giunta per lo statuto e i regolamenti

- 11- Questo nuovo Istituto sembra una superstruttura. Inoltre i poteri della Giunta sono poteri di esame e di decisioni; la sua capacita' di agire anche di propria iniziativa (art. 28) riguarda tutti gli organi della C.E.I.; sembrano pertanto poteri eccessivi in un organismo di Vescovi che collaborano in fraternita' qualunque sia la loro posizione nella Conferenza. Sorge il problema circa l'inserzione di questo Istituto.

La Segreteria Generale

- 12- Alcuni chiedono che il Segretario Generale sia eletto dalla Assemblea; gli altri ritengono che sia opportuno conservare la nomina pontificia, attesi i compiti previsti dall'art. 39/f, e perche' per gli eventuali trasferimenti sarebbe sempre necessario l'intervento della S. Sede.

Consiglio di Amministrazione

- 13- Gli articoli di questo capitolo sembrano da rivedere in senso piu' fiducioso. In ogni caso occorre eliminare quanto e' detto alle lettere a), c), e) dell'art. 42 anche per ovvie ragioni.

**CONTRIBUTO DELLE DIOCESI D' ITALIA NEL 1969
PER LE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE**

Mons. G.B. Reghezza, Direttore Nazionale delle PP.OO.MM., ha inviato al Segretario Generale della C.E.I. il seguente resoconto delle offerte raccolte durante l'anno 1969 per le necessita' delle Missioni della Chiesa, raffrontate con l'anno 1968 (cfr. "Notiziario" 1969, n.6, p. 128).

	Anno 1968	Anno 1969	Differenza	%
Giornata Missionaria	1.431.339.520	1.424.937.137	6.402.383	0,44
Propagazione della Fede	429.812.457	412.037.075	17.775.382	4,31
S. Pietro Apostolo	341.103.983	328.533.803	12.570.180	3,82
Catechisti	33.339.489	28.526.180	4.813.309	16,87
Totali	2.235.595.449	2.194.034.195	41.561.254	1,89

Lo stesso Direttore Nazionale ha espresso il ringraziamento per lo zelo degli Ecc.mi Pastori d' Italia i quali, coadiuvati dai benemeriti Direttori Diocesani delle PP.OO.MM., hanno stimolato e guidato la intelligente collaborazione del proprio Clero e la generosità del popolo di Dio, reso piu' cosciente delle sue responsabilita' nei confronti della Chiesa Universale.

PRETESE APPARIZIONI DELLA B.V. MARIA A SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL - SPAGNA

La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n.491/70 del 10.VI.1970, ha trasmesso alcuni documenti - con preghiera di informare i Vescovi - relativi a pretese apparizioni della Santissima Vergine a San Sebastian de Garabandal (Santander - Spagna), e cioe': una comunicazione del Vescovo di Santander Mons. José Maria Cirarda Lachiondo e due lettere della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

I. Dalle varie note, emanate dai Vescovi di Santander, dal 1961 in poi, risultano due posizioni: a) che nel supposto messaggio, attribuito alla Vergine Santissima, non c'e' niente contro il dogma e la morale; b) che, nonostante cio', non consta che i fenomeni avvenuti a San Sebastian de Garabandal, possano presentarsi ed essere ritenuti - con serio fondamento - come soprannaturali, avendo essi una spiegazione naturale.

II. Dalle lettere della Sacra Congregazione risulta che "le decisioni e le disposizioni del Vescovo di Santander sono direttive sufficientemente sicure per il popolo cristiano e indicazioni per i Vescovi, allo scopo di dissuadere il popolo a partecipare a pellegrinaggi o ad altri atti di devozione" e che "il Vescovo di Santander e' stato e continua ad essere l' unica persona che abbia completa giurisdizione sulla questione".

